Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 58**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 marzo 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 49

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AMADORI Amadorino di Adriano, nato a Saltara il 16 gennaio 1919, partigiano combattente. — Valoroso partigiano, nel corso di un combattimento, benchè ripetutamente ferito, con indomito coraggio non desisteva dalla lotta fino al termine dell'azione. Puro esempio di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Quota Bresovac, 27 aprile 1945.

(1571)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 2113.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Palermo.

N. 2113. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Palermo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1963, n. 2211.

Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 358 del citato testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 6 della citata legge 13 marzo 1958, n. 296;
Considerata la necessità di apportare modifiche agli articoli 7, 8, 9, 12, 23, 32, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 62, 63, 64, 65 e 66 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico provinciale.

Il provvedimento è definitivo ».

Art. 2.

L'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva am-

ministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi;

c) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

d) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale designato dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene ».

Art. 3.

L'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Il medico provinciale, con il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Il provvedimento del medico provinciale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale stesso, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di ruolo prestato in qualità di ufficiale sanitario;

b) docenza in igiene pubblica;

c) servizio di ruolo prestato presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) specializzazione in igiene;

e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive; servizi d'interino o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di ufficiale sanitario;

f) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate;

g) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario;

k) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello indicato nella lettera *e*);

h) altri incarichi e servizi;

i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;

l) pubblicazioni ed altri lavori scientifici ».

Art. 5.

L'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Il medico provinciale approva la graduatoria dei candidati idonei e ne dispone la inserzione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento del medico provinciale decorre, nei confronti delle persone non direttamente contemplate nel provvedimento, dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Art. 6.

L'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per soli titoli, la Commissione giudicatrice è presieduta da un consigliere di Stato, ed è composta:

a) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

e) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, designato dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 7.

L'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze.

Il provvedimento è definitivo ».

Art. 8.

L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedale di almeno cento letti; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirughi;

d) di un medico condotto, scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 9.

L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di medico condotto di ruolo;

b) servizio di ruolo prestato in ospedale di prima o di seconda categoria o di terza categoria con almeno cento letti;

c) docenza in patologia o clinica medica, in patologia o clinica chirurgica, in ostetricia e ginecologia o in clinica pediatrica;

d) specializzazione in una delle branche indicate nella precedente lettera;

e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico nelle forze armate;

f) idoneità conseguita in precedente concorso per medico condotto;

g) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;

h) servizio d'interino prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;

i) servizio di ruolo prestato in ospedale di terza categoria con meno di cento letti;

l) libero esercizio professionale;

m) altri incarichi e servizi;

n) pubblicazioni ed altri lavori scientifici ».

Art. 10.

L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 11.

L'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Nel concorso a posti di veterinario condotto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli;

a) servizio di veterinario condotto di ruolo;

b) docenza in materie attinenti al posto messo a concorso;

c) idoneità conseguita in precedente concorso per veterinario condotto;

d) servizio temporaneo in qualità di veterinario condotto interino ed altri servizi per incarico conferito con provvedimento del Ministro per la sanità o del veterinario provinciale;

e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate;

f) specializzazione o perfezionamento conseguito nelle diverse discipline veterinarie:

g) libero esercizio professionale;

h) altri incarichi o servizi;

i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici ».

Art. 12.

L'art. 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari in ostetricia, o primari di ospedale in reparti di ostetricia o liberi esercenti specializzati in ostetricia; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi;

d) di un'ostetrica condotta, scelta su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 13.

L'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso, per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso:

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un veterinario comunale scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Ai fini del concorso il servizio di veterinario comunale è parificato al servizio di condotta di cui alla lettera a) del precedente art. 48.

Per l'ammissione al concorso e per lo svolgimento di esso sono estese in quanto applicabili le norme sui concorsi a posti di veterinario condotto ».

Art. 14.

All'art. 63 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sono aggiunti i seguenti commi:

« I posti per veterinario comunale capo sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso:

c) di due docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un veterinario comunale capo scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di età i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali con nomina stabile, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonchè quelli della Facoltà di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici sperimentali che prestino da almeno tre anni servizio effettivo.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione secondo l'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:

a) servizio di veterinario comunale capo di ruolo;

b) servizio di veterinario comunale di ruolo;

c) docenza in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ed in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;

d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;

e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per veterinario comunale capo;

f) specializzazione e perfezionamento conseguiti nelle discipline indicate nella precedente lettera c);

g) libero esercizio professionale;

h) altri incarichi e servizi;

i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

I programmi di esame per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.

Al concorso per veterinario comunale capo sono applicabili, per quanto non previste dai precedenti commi, le disposizioni sui concorsi per veterinario condotto.

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 64 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è così modificato:

« Se i concorsi preveduti nei precedenti articoli 61 e 63, primo e secondo comma, diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze ».

Art. 16.

L'art. 65, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali di ruolo, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonchè quelli della Facoltà di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici che prestino da almeno tre anni servizio effettivo ».

Art. 17.

L'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con

qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:

a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo;

b) servizio di veterinario comunale di ruolo;

c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;

d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;

e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico;

f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni;

g) specializzazione e perfezionamento conseguiti nelle discipline indicate nella precedente lettera c);

h) libero esercizio professionale;

i) altri incarichi e servizi.

L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — JERVOLINO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 58.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia unione denominata « Cristiana Opera di Riconforto », con sede in Roma.

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia unione, denominata « Cristiana Opera di Riconforto », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 59.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione del territorio del beneficio parrocchiale di San Pellegrino alla Sapienza, in Siena, alle Parrocchie limitrofe.

N. 59. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 22 febbraio 1963, integrato con altro decreto di pari data, con cui il territorio del beneficio parrocchiale di San Pellegrino alla Sapienza nella città di Siena viene unito alle Parrocchie limitrofe e il beneficio predetto, con lo stesso titolo, trasferito in altra Chiesa sita in località Petriccio dell'anzidetto Comune con nuova giurisdizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 60.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in località Pole del comune di Acqualagna (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Maria Annunziata, in località Petriccio dello stesso Comune.

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in località Pole del comune di Acqualagna (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Maria Annunziata in località Petriccio dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 5 aprile 1914, n. 388, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Pavia un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 15 marzo 1951, n. 740, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio venne elevato a L. 1.250.000 annue;

Vista la deliberazione n. 9954/62, in data 21 marzo 1963, con la quale il Consiglio provinciale di Pavia ha determinato di aumentare il contributo annuo della Provincia a favore del Consorzio di rimboschimento da L. 1.250.000 a L. 2.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Pavia con regio decreto 5 aprile 1914, n. 388 — viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, a L. 2.000.000 (duemilioni) annui, subordinatamente al versamento, da parte della provincia di Pavia, della medesima quota annua a favore del Consorzio stesso.

Detto contributo sarà prelevato sul Cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio finanziario per gli esercizi 1962-63 e 1963-64. e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1963

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1964
Registro n. 13 Corpo forestale Stato, foglio n. 10. — D'ALENA

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1962, ha deliberato di ampliare il vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla zona del comune di Garda;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Garda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con l'ampio golfo, i parchi, le ville, i boschi e le alture rocciose, forma un complesso di particolare bellezza paesistica, offrendo inoltre belvederi e punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode un superbo panorama;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Garda, delimitata: a nord con il confine comunale di Costermano; a est con il confine comunale di Costermano e la strada comunale; a sud con la via del Lago; a ovest a metri 500 dal ciglio a monte della Strada statale Gardesana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale della seduta del 19 ottobre 1962

Alle ore 10 del giorno 19 ottobre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Convocati con lettera raccomandata a firma del vice presidente prof. Pietro Gazzola, sono presenti:

Co. ing. Giambattista Rizzardi, presidente;
prof. Pietro Gazzola, soprintendente ai monumenti di Verona, vice presidente;
l'ing. Franco Poggi, rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori di Verona;
l'arch. Antonio Pasqualini, rappresentante dell'Associazione professionisti ed artisti di Verona;
l'ing. Ferragin del Compartimento dell'A.N.A.S. di Venezia;
l'ing. Bruno Dusi, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale forestale di Verona;
il sig. Gaiardoni, assessore comunale di Castelnuovo Veronese;
l'ing. Fattorelli in rappresentanza del comune di Lazise;
il dott. Schiena, segretario comunale di Bardolino;
il Sindaco del comune di Garda;
il Sindaco del comune di Torri del Benaco;
il dott. Giuseppe Andreoli, sindaco del comune di Malcesine;

Assenti giustificati:
il Sindaco del comune di Peschiera;
il comm. Silvio Conforti, rappresentante dell'Associazione degli industriali di Verona;
il prof. Livio Antonioli, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Verona;

Assenti ingiustificati:
il Sindaco del comune di Brenzone.

Funge da segretario il dott. Lionello Nigra, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Verona.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta e passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno che sono:

comprensorio del Garda, comprendente i comuni di Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine - Estensione del vincolo panoramico.

Prende la parola il prof. Pietro Gazzola, il quale illustra i motivi della riunione e le ragioni che giustificano l'ampliamento del vincolo quale elemento coordinatore per la tutela delle bellezze del lago di Garda.

Fa presente che l'Amministrazione delle belle arti desidera aiutare gli sviluppi edilizi e consimili della zona lacustre, ma in armonia e di pari passo con la cultura e la bellezza. Con il vincolo non si intende ostacolare lo sviluppo dell'edilizia ma questo deve essere regolamentato congiuntamente alle altre esigenze. Prima fra tutte, l'esigenza di salvaguardia della bellezza in armonia con gli sviluppi della zona per la quale vi è la necessità assoluta che le varie Amministrazioni comunali mettano in atto i piani regolatori servendosi dei consigli della Soprintendenza ai monumenti.

Il prof. Andreoli fa presente che quasi tutti i Comuni del lago hanno approvato in sede di Consiglio comunale i propri piani regolatori che però non sono stati inviati alle superiori autorità per la definitiva approvazione, ma soggiunge anche che detti piani ormai si rivelano superati dalle nuove esigenze edilizie.

Il prof. Gazzola rappresenta la necessità sia pure limitatamente al piano regolatore, che i Comuni rivieraschi si consorzino.

L'arch. Pasqualini fa presente che i vincoli non servono, dato lo sviluppo delle zone interessate e cita vari casi di grave intemperanza edilizia.

Ciò è vero dice il prof. Gazzola, ma il vincolo è l'unico mezzo concesso dalla legge a salvaguardia delle bellezze naturali.

L'arch. Pasqualini insiste per la redazione dei piani paesistici e non per i piani regolatori e cita il caso del comune di Garda dove non si sono risolti dettagliatamente i singoli problemi.

Il prof. Gazzola sarebbe per un piano regolatore generale redatto da tecnici nominati da un consorzio dei Comuni interessati.

Il sindaco del comune di Garda fa presente che il piano regolatore passa anche dalla Soprintendenza ai monumenti e da altre autorità che possono esprimere il loro parere.

Il sindaco del comune di Malcesine dice che se fra le Amministrazioni comunali e la Soprintendenza ci fosse più comprensione si andrebbe molto meglio. Ci sono state delle rinuncie da parte dei Comuni, e ugualmente ci dovrebbero essere anche da parte della Soprintendenza.

Il prof. Gazzola ribatte ed afferma che le richieste devono essere limitate per non deturpare le bellezze naturali delle zone e si fissi su un documento legale il contenuto di tali necessarie concessioni.

Il sindaco di Malcesine fa presente che le limitazioni non devono essere poste per la sola sponda veronese ma anche per l'altra riviera e ciò per evitare un dirottamento turistico. Inoltre se in alcuni casi il rappresentante della Soprintendenza è utile che sia presente alle Commissioni comunali edilizie, in altri casi non lo è. Infine è bene che le decisioni sia affermative che negative rimangono immutate nel tempo.

Il prof. Gazzola, alle argomentazioni del sindaco di Malcesine risponde facendo presente che il rappresentante della Soprintendenza nelle Commissioni comunali edilizie è sempre utile perchè questi ha un controllo diretto della situazione. Precisa inoltre però che le autorizzazioni in genere devono essere date solo con lettera a firma del Soprintendente.

Il sindaco del comune di Torri Del Benaco, prega nelle risposte, di indicare concretamente i motivi per cui i progetti vengono respinti.

Il prof. Gazzola nell'assentire, precisa che nel rigetto dei progetti per modifiche queste non possono essere suggerite per un riguardo al progettista.

A questo punto inizia la discussione su:

(*Omissis*).

Torri del Benaco. — La zona in argomento oltre a costituire, per le sue intense coltivazioni di olivi lungo i declivi, per la interessante posizione e per le caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, ha anche dei punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si può godere la magnifica veduta del lago di Garda.

Il centro abitato situato in una conca, conserva le vestigia del castello medioevale la cui cinta merlata costituisce nota predominante del porticciolo. Attorno al porto, costruzioni perfettamente ambientate al luogo e alla natura circostante completano un paesaggio tra i più interessanti del lago di Garda per il perfetto equilibrio e per il colore.

Per la serenità che offre al visitatore, Torri è la meta preferita di pittori e poeti nazionali e stranieri.

La Commissione propone di comprendere nel vincolo anche la strada romana, segnata con colore giallo nella planimetria che fa parte integrante dell'allegato verbale.

La Commissione tenuto conto dell'esistente vincolo emesso, ne propone l'ampliamento ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, che comprende la zona posta fra i seguenti confini, a nord con il confine comunale di Brenzone; a est a 500 metri dal ciglio est a monte della strada statale Gardesana e con il ciglio est con la strada romana; a sud con il confine del comune di Garda; a ovest con la riva del lago.

Detta proposta viene accettata all'unanimità dai componenti la Commissione.

Il presidente:
Co. ing. G. B. Rizzardo

Il vice presidente:
Prof. P. Gazzola

Il rappresentante dell'Associazione provinciale agricoltori:
Ing. Franco Poggi

Il rappresentante dei professionisti ed artisti:
Arch. A. Pasqualini

Il segretario:
Dott. L. Nigra

Il soprintendente: Gazzola

(653)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1963.

Trasferimento all'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) della partecipazione dello Stato nel capitale della Società « Mineraria Carbonifera Sarda S.p.A. (Carbosarda) ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1957, con il quale venivano devoluti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già esercitate dal Ministero delle finanze, relativamente alla Società per azioni Mineraria carbonifera sarda (CARBOSARDA), con sede in Carbonia, (Cagliari);

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, istitutivo dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica;

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, titolo II, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli enti di gestione;

Dato atto che nel caso sussiste, ai sensi e per gli effetti di cui all'u. c. dell'art. 14 citato, il requisito della non estraneità della partecipazione dello Stato nella Società suddetta ai fini istituzionali dell'EFIM;

Sentito il Comitato dei Ministri delle partecipazioni statali (riunione del 29 ottobre 1963) il quale ha espresso parere favorevole al trasferimento della partecipazione nella Società CARBOSARDA all'EFIM, considerando, così, detta partecipazione non estranea ai fini dell'EFIM;

Considerato che, non essendo i titoli della Società di cui sopra quotati in Borsa, occorre, ai fini della determinazione del valore della partecipazione posseduta dallo Stato nella Società stessa, fare riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio;

Visto l'estratto del verbale relativo alla riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, in data 30 ottobre 1963, dal quale risulta che, agli effetti del disposto dell'art. 14, secondo comma, della legge 21 giugno 1960, n. 649, il predetto Consiglio di amministrazione ha delegato il presidente dell'Ente avv. Pietro Sette;

Visto il parere dell'EFIM, reso noto con nota dell'8 novembre 1963, circa il valore della partecipazione da trasferire;

Decreta:

La partecipazione dello Stato nella Società « Mineraria Carbonifera Sarda S.p.A. (CARBOSARDA) », costituita da n. 22.400.000 azioni da nominali L. 500 ciascuna, è trasferita all'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento della industria meccanica, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.

Il valore del trasferimento è fissato in 4000 milioni di lire ed è iscritto nel Fondo di dotazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1963

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 274. — VIOLA

(2307)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: **Bosco**

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia

Categorie del personale	Categorie delle aziende				
	Lusso A	Lusso B	I categoria	II categoria e pensioni di I categoria	III e IV categoria pensioni e locande
Personale di I categoria	91.000	88.000	78.000	72.000	—
» » II »	72.000	69.000	64.000	60.000	56.000
» » III »	56.000	54.000	49.000	46.000	44.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	45.000	43.000	41.000	39.000	37.000

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compresi il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, le ferie e le festività.

Tali retribuzioni medie si applicano solo al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, provvigione, ecc., restando esclusi i lavoratori retribuiti in misura fissa.

Per il personale dipendente dagli alberghi Meublès di Firenze e dagli alberghi della Provincia, si applicano le retribuzioni medie sopraindicate, ridotte dell'8 %; per il personale dipendente dagli alberghi a carattere stagionale limitatamente ai mesi di luglio e agosto, si applicano le retribuzioni medie sopraindicate maggiorate del 7 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Mostra internazionale avicola ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XI Mostra internazionale avicola che avrà luogo a Varese dal 18 al 22 giugno 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 27 ottobre 1963
registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1963
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 174

Il decreto presidenziale 18 gennaio 1957, concernente la concessione della medaglia d'argento al valor militare al partigiano combattente Ettore Cosenza di Nicola, viene rettificato come appresso:

il periodo operativo risultante in calce alla motivazione è rettificato da « settembre 1943 - aprile 1944 » in « 15 settembre 1943 - 25 aprile 1945 »;

il nominativo del Comune di nascita del decorato è rettificato da « Calbera » in « Calvera ».

(2022)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 27 febbraio 1964, il gen. Angelo Paolo Scarpa è stato nominato vice commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori, con sede in Treviso, con il compito di coadiuvare il commissario nell'espletamento delle sue funzioni e di sostituirlo nell'esercizio dei suoi poteri, in caso di impedimento o di assenza.

(2370)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo San Giorgio », con sede in Lobbi, frazione di Alessandria e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 369, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo San Giorgio », con sede in Lobbi, frazione di Alessandria ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Ghè Francesco, Ghè Granco e Pagella Tarquinio.

(2204)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del provvedimento di cui al n. ord. 32 del decreto ministeriale in data 14 maggio 1963, relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edile « La Rocca », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1964, è stato revocato il precedente provvedimento con il quale al n. 32 del decreto ministeriale in data 14 maggio 1963, fu disposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore della Società cooperativa edile « La Rocca », con sede in Roma.

(2211)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 14 febbraio 1964, registro n. 4, foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Niccolini Guerrino avverso il provvedimento n. 1338 in data 11 febbraio 1960 del prefetto di Terni, con il quale è stata respinta l'istanza del nominato sig. Niccolini tendente ad ottenere l'autorizzazione per installare in Terni, via Montegrappa un complesso di distributori automatici di carburanti.

(2310)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2372 in data 26 febbraio 1964, l'avv. Domenico Jandolo è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari per il quadriennio 19 febbraio 1964-18 febbraio 1968.

(2371)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Ospedale « San Sebastiano Martire » di Frascati ad ammettere allieve laiche alla frequenza dei corsi della scuola-convitto professionale per infermiere religiose annessa all'Ospedale stesso.

Con decreto n. 300.7.II.70/20-1128 in data 3 febbraio 1964 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale « San Sebastiano Martire » di Frascati è stato autorizzato ad ammettere allieve laiche alla frequenza dei corsi della scuola-convitto professionale per infermiere religiose annessa all'Ospedale stesso e a modificare conformemente gli articoli 2 e 37 del regolamento della scuola.

(2212)

Autorizzazione alla scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze, ad istituire un corso di specializzazione in fisioterapia delle malattie toraciche.

Con decreto n. 300.7.II.AG.35/15-986 in data 3 febbraio 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze, è stata autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in fisioterapia delle malattie toraciche con sede presso la scuola stessa.

(2213)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 4 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,47	622,51	622,48	622,49	622,47	622,48	621,90	622,48	622,48
$ Can.	576,19	576 —	576,10	576 —	575,75	575,99	576 —	573 —	575,98	575,95
Fr. Sv.	143,81	143,83	143,86	143.8425	143.80	143,79	143,84	143,72	143,78	143,78
Kr. D.	90,01	90,05	90,09	90,085	90 —	90,06	90,08	90 —	90,06	90,05
Kr. N.	86,92	86,99	86,98	87 —	86,90	86,99	86,985	86,85	86,98	87 —
Kr. Sv.	120,22	120,70	120,73	120,72	120,50	120,80	120,70	120,70	120,82	120,87
Fol.	172,63	172,61	172,64	172,6225	172,60	172,63	172,62	172,45	172,63	172,60
Fr. B.	12,49	12,489	12,49	12,49125	12,485	12,49	12,49	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,03	127,01	127,03	127,025	127 —	127,01	127,01	126,92	127,01	127,01
Lst.	1741,12	1741,85	1742.025	1741,925	1741,75	1741,57	1742 —	1740,60	1741,60	1741,80
Dm. occ.	156,68	156,66	156,67	156,6675	156.68	156,65	156,66	156,62	156,65	156,65
Scell. Austr.	24,09	24.09	24,08	24,0875	24,05	24,09	24,08775	24,07	26,09	24,09
Escudo Port.	21,70	21,72	21,70	21,725	21,70	21,72	21,7175	21,65	21,72	21,715

Media dei titoli del 4 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	109,15
Redimibile 3,50 % 1934	93,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,05

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1964

1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576 —
1 Franco svizzero	143,841
1 Corona danese	90,082
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	120,71
1 Fiorino olandese	172,621
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1741,862
1 Marco germanico	156,664
1 Scellino austriaco	24,088
1 Escudo Port.	21,721

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a dodici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale o di geometra conseguiti presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il periodo massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categoria assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna della cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1964
Registro n. 2, foglio n. 352. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

3) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;

3) Elementi di statistica;

4) Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(2129)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1963, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il prof. Pelio Marrani, docente universitario di economia politica, componente di tale Commissione, per motivi di salute, non è in grado di espletare l'incarico affidatogli;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pelio Marrani, docente universitario di economia politica, nominato, con decreto ministeriale 18 novembre 1963, membro della Commissione esaminatrice per il concorso a venticinque posti di Consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963, è sostituito dal prof. Mario De Vergottini docente universitario di statistica.

Art. 2.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti senza voto docenti di lingua straniera, cui spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1964
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 186

(2320)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica per la disciplina « Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica », indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1963, registro n. 31, foglio n. 67, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 214 del 12 agosto 1963, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica per la disciplina «Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica »;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di professore straordinario presso l'Accademia aeronautica per la disciplina « Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica », indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963, è costituita come appresso:

Presidente:
Padua Giovanni, generale D. A.

Membri:
Spadaccini Paolo, generale B. A., comandante dell'Accademia aeronautica;
Cennamo prof. Francesco, professore di 1ª classe della Accademia aeronautica;
Cagliotì prof. Vincenzo, ordinario nell'Università di Roma;
Malquori prof. Giovanni, ordinario del Politecnico di Napoli.

Segretario:
Vagnoni dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1964
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 326

(2318)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Le prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

16 aprile 1964: Cultura generale;
17 aprile 1964: Matematica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 7,30 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(2399)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

Le prove scritte di esame del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, bandito con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 6 giugno 1963, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

29 maggio 1964: Diritto amministrativo;
30 maggio 1964: Economia politica e scienza delle finanze.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(2400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Gorizia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1765/San. del 12 dicembre 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di ostetrica condotta vacante, alla predetta data, nel Consorzio tra i comuni di San Lorenzo di Mossa, Capriva del Friuli, Mossa, Moraro, Mariano del Friuli;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della provincia di Gorizia;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante, alla data del 30 novembre 1962, nel Consorzio indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:
Montagna dott. Alberto, medico provinciale;
Destro prof. dott. Filippo, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Gorizia;
Tirone dott. Carlo, specialista in ostetricia e ginecologia;
Pillon Elisa Soica, ostetrica condotta di Gorizia.

Segretario:
Garra dott. Carlo. direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 20 febbraio 1964

Il medico provinciale: MONTAGNA

(2326)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 12653 del 18 giugno 1963, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di cui sopra;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiali sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:
Forte dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tecce prof. Nicola, medico provinciale;
De Ritis prof. Fernando, direttore di clinica di malattie infettive;
Paoletti prof. Alfredo, docente d'igiene presso l'Università di Napoli;
Albano prof. Vincenzo, ufficiale sanitario del comune di Napoli.

Segretario:
Limata dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 24 febbraio 1964

Il medico provinciale: TECCE

(2357)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.